

## TASSAZIONE DIVIDENDI E PLUSVALENZE

Gentile Associato, con la presente desideriamo informarLa che con la **legge di Bilancio 2018** è stata **riformata la tassazione dei dividendi e dei capital gain** a favore di una **disciplina unitaria con tassazione del 26% di tutte le rendite finanziarie a prescindere dal carattere qualificato o non qualificato della partecipazione**. Si rileva, in ogni caso, che la nuova disciplina trova applicazione con riferimento ai **dividendi percepiti e alle plusvalenze realizzate a partire dal 01.01.2018** da persone fisiche non imprenditori.


Prima delle modifiche in commento, la tassazione dei dividendi era bipartita come segue: *i) in caso di partecipazioni qualificate i dividendi venivano tassati nel limite di una quota del reddito* (dal 40% applicabile fino al 31.12.2007 per arrivare al 58,14% fino al 31.12.202017); *ii) in caso di partecipazioni non qualificate, si applicava una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%*.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n.205 del 27.12.2017, **la tassazione dei dividendi viene prevista nella misura del 26% a titolo d'imposta a prescindere dalla natura della partecipazione**. In materia di plusvalenze si assiste alla medesima modifica di assetto **con semplificazione della tassazione con previsione di aliquota unica a titolo d'imposta pari al 26%**. Nel dettaglio, alle plusvalenze realizzate da persone fisiche (non imprenditori) prima dell'applicazione delle nuove disposizioni: *i) si applicava la tassazione nel limite di una percentuale della plusvalenza (nella misura più recente, il 58,14%) nel caso di partecipazione qualificata; ii) si applicava, alle partecipazioni non qualificate, l'imposta sostitutiva del 26%*. Si segnala che, per effetto della modifica apportata, sarà più semplice procedere alla **compensazione delle minusvalenze** con le plusvalenze in quanto per effetto del nuovo regime - **non sussistendo più alcuna differenza tra partecipazioni qualificate e non** - il contribuente potrà **compensare plusvalenze di partecipazioni qualificate anche con minusvalenze su partecipazioni non qualificate e viceversa**.


## Premessa

Con la legge di Bilancio 2018 viene **modificata radicalmente al disciplina della tassazione di dividendi e plusvalenze** di soggetti **persone fisiche non imprenditori** a favore di un sistema **semplificato** con applicazione, a tutte le fattispecie, **di un'aliquota sostitutiva a titolo di imposta**.

La nuova disciplina, **applicabile ai dividendi percepiti a partire dal 01.01.2018 ed alle plusvalenze realizzate a partire dal 01.01.2019**, si sostituisce alla precedente, che prevedeva una **bipartizione** tra partecipazioni **qualificate** (con tassazione proporzionale) e **non qualificate** (aliquota fissa).



Nel dettaglio, **a decorrere dai dividendi percepiti e dalle plusvalenze realizzate a decorrere dal 01.01.2018**, viene prevista l'applicazione di **un'imposta sostitutiva del 26%** a tutti i dividendi / plusvalenze realizzate da soggetti persone fisiche non imprenditori a prescindere dalla natura della partecipazione (qualificata o non).



## Le partecipazioni qualificate e non qualificate

Secondo quanto previsto dalla previgente disciplina della tassazione di dividendi e plusvalenze, come anticipato in premessa, **la tassazione applicabile differisce a seconda della tipologia di partecipazione**. Con riferimento al distinguo tra partecipazioni qualificate e non, ricordiamo che l'articolo 67 TUIR stabilisce che:

- sono **qualificate** le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25% a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- **non sono qualificate** le partecipazioni che non eccedono tali limiti.

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE / NON QUALIFICATE		
Tipologie di partecipazione	Partecipazione qualificata	Partecipazione non qualificata
Partecipazioni negoziate in mercati regolamentati	Diritto di voto superiore al 2% o partecipazione al capitale / patrimonio superiore al 5%	Al di sotto delle predette soglie
Altre partecipazioni	Diritto di voto superiore al 20% o partecipazione al capitale / patrimonio superiore al 25%	Al di sotto delle predette soglie

### Modifiche in materia di dividendi

Come anticipato in premessa, la nuova disciplina permette di equiparare il regime di tassazione degli utili qualificati a quello degli utili non qualificati con aliquota al 26% a decorrere dai dividendi percepiti dal 01.01.2018.

### Osserva

Non viene modificato in alcun modo la disciplina relativa:

- agli **utili in natura**;
- alla **distribuzione di riserve di capitale** (per un importo che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione);
- la **riduzione per esuberanza del capitale** precedentemente aumentato a titolo gratuito con imputazione di riserve di utili;
- le **ipotesi di recesso, liquidazione, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ed esclusione**.

Si segnala che la ritenuta del 26% a titolo di imposta trova applicazione anche con riferimento ai dividendi da partecipazioni qualificate in ingresso relativi a società residenti in paesi a regime fiscale non privilegiato. Con riferimento a dividendi derivanti da società residenti in stati a regime fiscale agevolato, il reddito concorre per intero alla formazione del reddito.

Si segnalano, inoltre, le seguenti ipotesi:

ALTRE IPOTESI	
<b>Utili percepiti da imprenditori individuali e da società di persone</b>	Concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14% (nessuna modifica).
<b>Utili percepiti da soggetti IRES</b>	I dividendi concorrono alla formazione della base imponibile nel limite del 5% (nessuna modifica).
<b>Enti non commerciali</b>	100% del dividendo.
<b>Associazione in partecipazione</b>	Se il soggetto <b>non risulta imprenditore</b> , si applica a tutti i contratti di associazione l'imposta sostitutiva del 26%.

Con specifico riferimento alla decorrenza delle nuove disposizioni, **le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi di capitale percepiti dal 01.01.2018** (a prescindere dalla data di delibera).

Viene però previsto un regime transitorio per cui, in caso di **distribuzione di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dal 01.01.2018 al 31.12.2022**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al **DM 26.05.2017**. Nel dettaglio:

- se l'utile è stato prodotto dal **01.01.2018**, si applica la nuova disciplina;
- gli **utili portati a nuovo da esercizi precedenti**, ancora per 5 anni (2018-2022), potranno concorrere alla formazione del reddito ai sensi della **previgente disciplina**.

In sostanza, l'applicabilità del decreto del 26 maggio comporta che gli **utili prodotti fino al 2017**- se **distribuiti tra il 2018 ed il 2022** - non sconteranno la nuova tassazione del **26%** e saranno assoggettati al **regime previgente** di inclusione parziale nell'imponibile Irpef, **sempre più favorevole di quello introdotto dalla legge di bilancio, anche in caso di applicazione dell'aliquota marginale Irpef massima**.

### **Modifiche in materia di tassazione delle plusvalenze**

La legge di Bilancio ha eliminato, anche per le plusvalenze, la **progressività IRPEF sui capital gain derivanti da partecipazioni qualificate con introduzione dell'imposizione sostitutiva del 26%**. A differenza di quanto previsto per i dividendi, **la nuova disciplina della tassazione del capital gain trova applicazione a partire dal 01.01.2019**.

Prima della modifica in commento, le plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori erano tassate, in caso di **partecipazioni qualificate**, secondo la **progressività IRPEF** (su una percentuale del 58,14% a decorrere dal 01.01.2018), mentre **nel caso di partecipazioni non qualificate con tassazione piatta del 26%**.

Si segnala che, come nel caso dei dividendi, anche le plusvalenze su **partecipazioni detenute in un soggetto a regime fiscale privilegiato sono imponibili nella misura del 100% senza soglia di esenzione e indipendentemente dalla relativa entità**, qualificata o non (salvo nel caso in cui venga fornita prova circa la delocalizzazione di redditi nel paradiso fiscale o l'effettivo svolgimento di attività all'estero il regime fiscale potrebbe essere modificato).

In materia di **compensazioni di plusvalenze con minusvalenze**, la riunione della tassazione in capo alle partecipazioni qualificate e non qualificate ha consentito la possibilità di compensazione plusvalenze qualificate con minusvalenze non qualificate e viceversa (nelle ipotesi in cui si applica la nuova disciplina).

Secondo **le previgenti disposizioni**, infatti, le compensazioni potevano avvenire tra le seguenti ipotesi:

<b>COMPENSAZIONI PLUSVALENZE (DISCIPLINA PREVIGENTE)</b>		
	<b>Ipotesi</b>	<b>Compensazione</b>
<b>I</b>	Partecipazioni non qualificate	Compensabili solo con minusvalenze non qualificate (I)
<b>II</b>	Partecipazioni qualificate	Compensabili solo con minusvalenze qualificate (II)
<b>III</b>	Partecipazioni in regime fiscale privilegiato	Compensabili solo con minusvalenze in regime fiscale privilegiato (III)

Per effetto delle modifiche apportate a seguito della riformulazione dell'articolo 68 TUIR, non sono più individuabili tre masse separate ma solamente una prima per partecipazioni qualificate e non, ed una seconda relativa ai soggetti in regime fiscale privilegiato. Le possibilità di compensazione, ora, sono le seguenti:

COMPENSAZIONI PLUSVALENZE (NUOVA DISCIPLINA)		
	Ipotesi	Compensazione
I	Partecipazioni qualificate e non	Compensabili con minusvalenze qualificate e non (I)
II	Partecipazioni in regime fiscale privilegiato	Compensabili solo con minusvalenze in regime fiscale privilegiato (II)

### Osserva

Specularmente a quanto appena illustrato, sono state **modificate anche le disposizioni relative al risparmio amministrato e risparmio gestito** al fine di includere anche le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate.

Con riferimento all'individuazione della disciplina applicabile alla tassazione delle plusvalenze, si segnala che **il periodo d'imposta rilevanti ai fini dell'applicazione della relativa disciplina coincide con la data dell'atto**. Pertanto, nel caso in cui siano versati acconti, caparre, o siano concesse dilazioni di pagamento, **si dovrà prendere in considerazione il periodo d'imposta in cui avviene la stipula dell'atto in relazione al quale si genera la plusvalenza**.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO

Dott. Francesco Lerro

